

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 42-6102

Restituzione del contributo residuo in capo alla Comunità montana Valli dell'Ossola per la realizzazione del progetto di consegna dei referti a domicilio di cui alla convenzione tra Comunità montana e ASL VCO approvata in applicazione della d.g.r. n. 132-9456 dell'1/08/2008 come modificata dalla d.g.r. n. 51-11020 del 16/03/2009.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 132-9456 dell'1/08/2008, come poi modificata dalla D.G.R. n. 51-11020 del 16/03/2009, nell'ambito dei progetti, previsti da un protocollo d'intesa stipulato tra Regione Piemonte e Poste Italiane S.p.A., finalizzati a migliorare le condizioni di vita e ad ovviare ai disagi della popolazione residente in aree territoriali svantaggiate, veniva approvato l'accordo tra Regione Piemonte e Poste Italiane S.p.A per la promozione presso Aziende sanitarie regionali del servizio di consegna dei referti diagnostici, a mezzo del servizio postale di Posta prioritaria, Posta raccomandata e con E-mail sicura (c.d. Servizio Posta CheckUp@), autorizzando la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste (DB1400), d'intesa con la Direzione Sanità, ad adottare i provvedimenti necessari a dare applicazione ai contenuti dell'accordo, utilizzando, a copertura dei costi, le risorse già impegnate a tale scopo con DD.DD. della Direzione DB14.00 n. 860/2006 e n. 2984 del 28/11/2008;

- in attuazione di quanto sopra, con determinazione dirigenziale del Settore regionale "Economia montana e collinare e servizi" n. 748 del 16/03/2010 veniva pertanto assegnato alla Comunità montana Valli dell'Ossola, in qualità di ente capofila, il contributo per l'attuazione dell'intesa istituzionale a livello locale finalizzata alla consegna dei referti diagnostici alla popolazione del territorio dell'ASL VCO, quantificato in Euro 145.800.00 quale compartecipazione economica per l'implementazione e realizzazione del progetto di consegna dei referti di cui all'accordo sopra richiamato ed utilizzando a tal fine risorse impegnate con D.D. n. 2691 del 24/11/2009;

- a seguito della concessione del contributo di cui sopra, la Comunità montana Valli dell'Ossola ha successivamente stipulato giusta propria deliberazione n. 46 del 09.04.2010 specifica convenzione con l'ASL VCO;

- il progetto è stato solo parzialmente realizzato, impiegando quindi solo parte del contributo concesso e precisamente euro 14.776,32; risulta pertanto ancora in carico al bilancio della Comunità montana Valli dell'Ossola la somma residua di Euro 131.023,68, corrispondente alla quota di contributo regionale non utilizzata;

richiamato che:

- la Regione Piemonte sta portando a compimento il processo di superamento delle comunità montane disposto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n.11 e che, per quanto riguarda in particolare la liquidazione della Comunità montana Valli dell'Ossola, la delibera n. 27-3537 del 27 giugno 2016 ha preso atto della relazione e dell'ipotesi di riparto presentata dal Commissario ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, autorizzandone l'ulteriore seguito;

- nel piano di riparto è evidenziata l'esistenza del predetto contributo residuo, che dovrebbe essere restituito alla Regione e non essere pertanto oggetto di riparto e si da' altresì atto di una proposta formulata dai tre Consorzi Intercomunali dei Servizi Sociali di Verbania, Omegna e Domodossola,

consistente nell'utilizzare il contributo residuo a favore di un'altra iniziativa progettuale avviata nel medesimo territorio e con finalità di carattere socio-assistenziale e rivolta agli anziani residenti sul territorio della Comunità montana;

- nell'autorizzare l'ulteriore seguito della liquidazione sulla base del piano di riparto presentato, la Giunta regionale, considerata la necessità di verificare la fattibilità della menzionata proposta, con la citata D.G.R. n. 27-3537 ha dato indicazione al Commissario di attendere le successive indicazioni della Regione in merito alla destinazione del contributo residuo;

dato atto che:

- a seguito del confronto con i diversi uffici regionali interessati, è emerso (come da documentazione agli atti delle Direzioni Opere pubbliche e Coesione sociale) che non è possibile individuare continuità oggettiva tra i due progetti né continuità soggettiva, poiché i consorzi socio assistenziali non subentrano in alcun modo alle funzioni della estinguenda comunità montana;

- non vi sono pertanto le condizioni giuridiche e contabili per il trasferimento della somma di cui si tratta ai Consorzi socio assistenziali operanti sul territorio e di conseguenza la parte del contributo regionale erogato e non utilizzato deve essere restituita alla Regione;

ritenuto pertanto, per le considerazioni svolte, di disporre la restituzione alla Regione delle risorse pari ad euro 131.023,68, non utilizzate dalla Comunità montana Valli dell'Ossola per la realizzazione del progetto di consegna a domicilio dei referti degli esami di laboratorio, dando, per quanto previsto al terzo punto della D.G.R. n. 27-3537 del 27/06/2016, indicazione al Commissario liquidatore della Comunità montana Valli dell'Ossola di provvedere in tal senso;

dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale unanime

delibera

a) per le motivazioni esplicitate in premessa di dare indicazione, ai sensi di quanto previsto al terzo punto della D.G.R. n. 27-3537 del 27/06/2016, al Commissario liquidatore della Comunità montana Valli dell'Ossola di provvedere a disporre la restituzione alla Regione Piemonte della somma di euro 131.023,68, corrispondente alla somma non utilizzata dalla Comunità montana stessa per la realizzazione del progetto di consegna a domicilio dei referti degli esami di laboratorio in applicazione della D.G.R. n. 132-9456 dell'1/08/2008 come modificata dalla D.G.R. n. 51-11020 del 16/03/2009;

b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)